

ENCICLOPEDIA ITALIANA

NONA APPENDICE

A-I

ENCICLOPEDIA ITALIANA

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

NONA APPENDICE



ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI
ROMA
MMXV



PROPRIETÀ ARTISTICA E LETTERARIA RISERVATA

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.p.A.

2015

ISBN 978-88-12-00557-4

Stampa
STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.p.A.
Torino

Printed in Italy

BENI COMUNI - BENI CULTURALI

partecipazione della collettività dei fruitori all'amministrazione e all'accesso.

Su questa linea, ulteriori spunti di diritto cogente sembrano offerti dalla materia dei beni culturali e paesaggistici. Secondo l'art. 2, d. legisl. 22 genn. 2004 nr. 42 (codice dei beni culturali), il patrimonio culturale è costituito dai beni (propriamente) culturali, da un lato, e dai beni paesaggistici dall'altro. Nella prima categoria rifluiscono i beni che «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà». Sono riconducibili entro la fattispecie «gli immobili e le aree indicate all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge» (v. BENI CULTURALI). L'art. 2, 4° co., sembra confermare la cd. pluralità di appartenenze. Esso prevede che «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività». Indipendentemente dalla titolarità pubblica o privata, il bene culturale è sottoposto a disciplina cogente (artt. 29 e segg., 59 e segg.) con vincoli d'indisponibilità e limiti alla proprietà piena.

De iure condendo. – Financo un ambiente mercantile e liberistico come quello nordamericano registra una teoria economica dei *Commons*. Elinor Ostrom, economista statunitense (premio Nobel 2009) dimostra come si diano beni o servizi (risorse naturali, acqua, aria, energia, ambiente; territorio, patrimonio culturale e paesaggistico, rete) non rivali, i quali evocano la categoria romanistica delle *res communes omnium*, inappropriabili e preclusi al commercio giuridico. Essi chiedono di andare sottratti alla logica del mercato, in settori caratterizzati da economie di scala, elevati costi fissi, eternalità; e sembrano implicare la maggior razionalità economica dell'intervento pubblico. Ostrom segnala come la privatizzazione dei b. c. si dimostri fonte di sottoconsumo e sottoproduzione; e come si riveli economicamente più efficiente una gestione dei b. c. da parte di comunità di utenti.

Sono gli anni in cui l'Italia è attraversata dal fenomeno delle privatizzazioni in settori come l'energia, il gas, le comunicazioni, il trasporto. La crisi del modello statocentrico si esprime nel principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto con la riforma del titolo V (l. cost. 18 ott. 2001 nr. 3) nell'ultimo co. dell'art. 118 della Costituzione. L'arretrare dello Stato e la percezione di scarsità delle risorse inducono alla creazione di una categoria, che coniughi rispetto del vincolo di bilancio pubblico e fruizione collettiva dei beni. In questo contesto storico-politico nasce in Italia il movimento dei beni comuni. Allargando lo sguardo al diritto futuro, si segnala il disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rodotà per la novella del libro III del codice civile. La proposta legislativa ha visto la luce nel 2007. Il disegno di legge delega definisce «beni comuni» «le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». Titolari di b. c. possono essere persone giuridiche pubbliche o privati cittadini. Viene in rilievo la destinazione del bene alla fruizione dell'intera collettività: i beni privati circolano sul mercato; i beni pubblici sono sottratti al commercio e sono suscettibili di concessioni ai privati per una durata limitata senza possibilità di proroghe. Il legislatore delegato istituisce le azioni inibitoria e risarcitoria. In particolare, attribuisce a ciascun fruitore del bene la legittimazione all'azione diretta per la tutela del «godimento comune», mentre riserva allo Stato la legittimazione all'esercizio dell'azione

di risarcimento del danno. Emerge la legittimazione processuale del «chiunque». Chiunque ha diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria per inibire il fatto lesivo e ripristinare la situazione anteriore. Sotto questa luce, la categoria b. c. parrebbe mettere capo ai diritti della personalità; come pure ampliare la nozione di bene pubblico recata nel codice civile, secondo cui il bene è pubblico soltanto se è oggetto di titolarità pubblica.

La teoria dei b. c. sembra condurre a ulteriore esito il concetto costituzionale di funzione sociale della proprietà, frutto e fondamento del dibattito civilistico intorno ai confini e alla dinamica del «terribile diritto». Essa mette capo al fondamentale principio dell'«essere insieme» in una comunità (anche) giuridica; la quale non tiene per data e inviolabile la libertà del singolo come sorta di monade escludente. È orienta l'appartenere verso il bisogno dell'altro, secondo un pensiero caro (anche) alla dottrina sociale della Chiesa. Su questo fronte, l'annosa polemica tra naturalità e artificialità del diritto reale cede il passo a una nota logicamente preliminare: essere la proprietà un diritto essenzialmente relativo e segnato da un confine, che esige limitazione e riconoscimento da parte degli *omnes*. Non è concepibile una proprietà bruta e pregiudiziale; *dominium* è concetto transitivo e derivativo, che implica opponibilità ai terzi e – prima e sopra – il riconoscimento del resto del mondo. Ogni proprietà a ben vedere sembra postulare un'altruità, siccome rilevante per e nella comunità che la concepisce e istituisce. La proprietà si svela, per immanente necessità concettuale, spazio giuridico relativo; non già inaccessibile sacrario di una esclusiva e irrelata solitudine.

BIBLIOGRAFIA: S. RODOTÀ, *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e beni comuni*, Bologna 1981, 2013³; E. OSTROM, *Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action*, New York 1990 (trad. it. *Governare i beni collettivi*, Venezia 2006); A.M. GAMBINO, *Beni extra mercato*, Milano 2004; P. GROSSI, *I beni: itinerari fra "moderno" e "post moderno"*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2012, pp. 1059-85; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari 2012; *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, a cura di M.R. Marella, Verona 2012; A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e beni comuni. Il nodo della tutela*, Torino 2013; V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, «Politica del diritto», 2014, pp. 3-36; N. IRTI, *L'acqua tra beni comuni e concessioni (o la pluralità delle "appartenenze")*, in *Dialoghi sul diritto dell'energia*, 1° vol., *Le concessioni idroelettriche*, a cura di M. De Focatiis, A. Maestroni, Torino 2014, pp. 2-9; A. NERVI, *Beni comuni e ruolo del contratto*, «Rassegna di diritto civile», 2014, pp. 180-203; L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus?*, «Politica del diritto», 2014, pp. 253-96.

Mauro Orlandi

BENI CULTURALI. – BENI CULTURALI IMMATERIALI. Bibliografia

BENI CULTURALI IMMATERIALI. – L'espressione *beni culturali immateriali* è entrata in uso nella seconda metà degli anni Novanta del Novecento come un'evoluzione del concetto di beni culturali.

Va ricordato tuttavia che già gli studi sul folklore tra Ottocento e Novecento avevano messo in evidenza come feste, riti, canti, proverbi, fiabe, leggende, giochi ecc., fossero parte integrante delle culture popolari locali. Negli anni Settanta del Novecento quegli stessi oggetti di ricerca cominciarono a essere visti come b. c. di *tradizione orale o folklorici*. Tale impostazione venne confermata con la nascita, nel 1978, delle prime schede di catalogo per i beni folklorici (FK), progettate dall'Istituto centrale per

BENI CULTURALI

il catalogo e la documentazione (ICCD) in collaborazione con il Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari: accanto a una scheda (FKO) per la cultura materiale, tre schede (FKM-N-C) erano dedicate a musica, narrativa e cerimonie (Tucci 2006).

Alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo Alberto Cirese codificò, per i b. c. ormai chiamati *demologici*, la specifica categoria dei beni *volatili*: «canti o fiabe, feste o spettacoli, cerimonie e riti che non sono né mobili né immobili in quanto, per essere fruiti più volte, devono essere ri-eseguiti o rifatti» (Cirese 2007, p. 69).

Il passaggio dall'espressione b. c. *volatili*, interna a un ambito disciplinare italiano, all'espressione b. c. *immateriali* ha segnato una nuova fase, nella quale l'uso di un linguaggio standardizzato ha consentito una condivisione di significato ad ampio raggio, a livello nazionale e internazionale: l'aggettivo *immateriale* traduce l'inglese *intangible* dell'espressione *intangible heritage*, coniata dall'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sul finire degli anni Novanta in riferimento alla sua riorganizzazione interna e ad alcuni progetti, fra cui la Proclamation of the masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity (1999).

In quegli stessi anni l'ICCD, superando la frammentazione delle FK, pubblicava la nuova scheda di catalogo BDI (*Beni Demoetnoantropologici Immateriali*; 2002, 2006): una scheda informatizzata fondata su una metodologia più aggiornata, applicata ai b. c. immateriali intesi in modo estensivo, colti nel vivo delle loro *performances* attraverso il rilevamento sul campo e la documentazione audiovisiva. Si tratta pertanto di uno strumento specialistico il cui uso richiede l'apporto di figure professionali di demoetnoantropologi. L'identificazione dei b. c. immateriali, infatti, presenta notevole complessità per via della loro instabile presenza sui territori, che per essi rappresentano dei vivai reali e potenziali. A fronte di una parte più visibile costituita da eventi connessi a scadenze cicliche (feste, riti), una larga parte meno visibile di saperi, tecniche, espressività ecc., legata alle dimensioni familiari, sociali e lavorative dei diversi contesti, emerge solo attraverso la ricerca e la costruzione di rapporti di collaborazione e di alleanza fra ricercatori e attori locali (Bravo, Tucci 2006, p. 37).

Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (d. legisl. 22 gen. 2004 nr. 42 e successive modifiche e integrazioni) non prende in considerazione i b. c. immateriali. Riconosce tuttavia i b. c. etnoantropologici (art. 2), la cui specificità risiede proprio negli aspetti immateriali, tanto connessi alle produzioni materiali (si pensi, per es., a un *ex voto*), quanto del tutto autonomi (per es., un canto). I b. c. immateriali appaiono dunque implicitamente compresi nel *Codice* per la loro pertinenza con i beni etnoantropologici e, più in generale, per la loro adiacenza al patrimonio culturale nel suo complesso (beni storico-artistici, beni musicali, paesaggio ecc.).

La *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, promulgata dall'UNESCO nel 2003, ha provocato in Italia un ampliamento di interesse per il patrimonio culturale immateriale da parte dei territori, per il prefigurato coinvolgimento delle comunità nelle azioni di salvaguardia e soprattutto per la costituzione delle liste internazionali. Dopo la firma italiana (2007) è stato aggiunto al *Codice* l'articolo 7 bis, che tuttavia si riferisce alle sole testimonianze materiali connesse alle «espressioni di identità culturale collettiva». La firma della convenzione non ha dunque prodotto un cambiamento di rotta rispetto all'impostazione consolidata, incentrata sulla tutela delle

«cose»: un tema oggi dibattuto dai giuristi, molti dei quali sottolineano la necessità di una revisione del testo di legge al riguardo (*I beni immateriali...*, 2014).

Va precisato che nella Convenzione UNESCO del 2003 non si parla mai di b. c. immateriali, ma di «elementi» del «patrimonio culturale immateriale». Nel testo italiano l'espressione *patrimonio culturale* traduce l'inglese *cultural heritage*, assumendo così un significato diverso da quello che la stessa espressione ha nell'art. 2 del *Codice*. Si tratta di una discrasia che può generare confusione e per tale motivo nella *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società* (2005) si è preferito tradurre *cultural heritage* con *eredità culturale*.

La Convenzione UNESCO del 2003 intende per patrimonio culturale immateriale ciò che le comunità riconoscono, creano, mantengono e trasmettono di generazione in generazione, nella cui inventariazione e nella cui gestione sono attivamente coinvolte (*Il patrimonio immateriale...*, 2008). Si è quindi molto distanti dal concetto dottrinale di b. c. secondo cui «spetta agli specialisti della materia [...] il compito di individuazione del singolo bene culturale in quanto tale» e di emissione della relativa valutazione tecnica (Vesci, Borioni 2014, p. 85).

L'insistenza sulla comunità ha dato luogo in Italia a una sorta di dicotomia fra l'azione dello Stato e l'azione dei gruppi sociali sul territorio; fra un patrimonio di b. c. e paesaggistici individuato e certificato a livello centrale in base alle norme e alla prassi tecnico-scientifica del MiBACT (*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*) e un patrimonio definito localmente in modo aperto, secondo i diversi, a volte opposti, punti di vista (Tucci 2013).

In questo senso, l'espressione *patrimonio culturale immateriale* priva di aggettivi, slegata da qualsiasi settore disciplinare o riferimento giuridico, sembra rinviare, nell'uso, a una prospettiva più ampia, che appare comunque necessario affrontare con una corretta professionalità. Le metodologie e le pratiche sviluppate e consolidate nel tempo per i b. c. demoetnoantropologici possono costituire un punto di riferimento anche per un patrimonio culturale immateriale inteso secondo l'accezione estensiva di cui si è detto.

Va aggiunto che in ambito accademico le nozioni di b. c. immateriali e di patrimonio culturale immateriale si differenziano ulteriormente e si ridefiniscono attraverso un approccio di antropologia politica, che dalla fine degli anni Novanta si concentra sui processi di costruzione e di oggettivazione del patrimonio culturale (*patrimonializzazione*) visti come parte delle strategie di potere a livello locale (Palumbo 2011).

BIBLIOGRAFIA: G.L. BRAVO, R. TUCCI, *I beni culturali demoetnoantropologici*, Roma 2006; R. TUCCI, *Il patrimonio demoetnoantropologico immateriale fra territorio, documentazione e catalogazione*, in *Strutturazione dei dati delle schede di catalogo. Scheda BDI, Beni demoetnoantropologici immateriali*, seconda parte, Roma 2006, pp. 20-29; A.M. CIRESE, *Beni volatili, stili, musei. Diciotto altri scritti su oggetti e segni*, a cura di P. Clemente, G. Molteni, Prato 2007; *Il patrimonio immateriale secondo l'Unesco: analisi e prospettive*, a cura di C. Bortolotto, Roma 2008; B. PALUMBO, *Le alterne fortune di un immaginario patrimoniale*, «Antropologia museale», 2011, 28-29, pp. 8-23; R. TUCCI, *Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale: qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo*, «Voci», 2013, 10, pp. 183-90; M.E. VESCI, R. BORIONI, *Guida allo studio della legislazione dei beni culturali*, Roma 2014; *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. Bartolini, D. Brunelli, G. Caforio, Napoli 2014 («Aedon», 2014, 1: <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/index114.htm>; 10 marzo 2015).

Roberta Tucci